

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 21/11/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Espone il ricorrente di aver richiesto alla banca convenuta, in data 2/5/2012, un prestito di € 35.000. Egli compila e sottoscriveva un modulo per richiesta di finanziamento, nella convinzione si trattasse di un "modulo di richiesta consulenza". In data 25/07/2012, comunicava all'intermediario la volontà di non ricevere più il finanziamento e, con valuta di pari data, la Banca addebitava sul conto corrente del ricorrente l'importo di € 350.

La parte attrice formulava reclamo, reputando la commissione non dovuta e chiedendone il rimborso. La resistente rispondeva con nota del 6/12/12, respingendo la richiesta e motivando l'addebito del "la somma di Euro 350,00= cioè l'1% dell'importo finanziato per spese rinuncia fido come da foglio informativo a disposizione della Clientela nei locali della Banca".

Replica l'intermediario che, esaurito l'iter deliberativo ed approvata la domanda, il ricorrente sottoscriveva, in data 26 giugno 2012 la rinuncia alla "richiesta di finanziamento" per "condizioni migliori offerte da altro Istituto". Ora, i fogli informativi relativi al finanziamento, a pagina 5 prevedono chiaramente, tra le spese per la stipula del contratto, la voce "Istruttoria - 1% dell'importo finanziato con minimo di € 50,00". Per la copia del

contratto idoneo alla stipula, le disposizioni stesse prevedono "*il pagamento di una somma non eccedente le spese di istruttoria il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel foglio informativo*", riconoscendo indirettamente alla banca un ristoro per le spese incorse durante l'istruttoria.

Il ricorrente chiede la restituzione di € 350 oltre interessi; il ricorrente insiste per il rigetto.

DIRITTO

La controversia ruota intorno al diritto dell'intermediario a ricevere la somma di € 350 (pari all'1% dell'importo richiesto a titolo di finanziamento) a seguito della rinuncia del richiedente. Questo Collegio ha già a più riprese chiarito come, nella fase precontrattuale – in assenza di un diverso esplicito accordo – ciascuna parte sia chiamata a sopportare le spese, senza poter pretendere dall'altra parte alcuna somma a titolo di rimborso spese e/o di penale per il caso di legittimo recesso dalla trattativa (cfr. decc. 2315/11 e 1202/12). Né sembra che il foglio informativo – richiamato dall'intermediario – possa configurare un valido titolo per trattenere la somma, giacché esso è chiaramente riferito alla commissione (pari all'1% dell'importo finanziato) dovuta per l'intera istruttoria di fido nel caso di conclusione del contratto.

Ne discende che la somma risulta addebitata senza titolo e va restituita al ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario provveda a stornare l'addebito di € 350,00 a carico del ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO